



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

DELIBERA n. 196
del 04-12-2018

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE -
REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2019/2021.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **quattro** del mese di **dicembre**.

Presso la Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge, vennero oggi convocati a seduta la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Peretti Giovanni	Presente
Tomezzoli Ilaria	Presente
Sandrini Davide	Presente
Salandini Marina	Presente
Trotti Chiara	Assente
Oliosì Roberto	Presente

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO** verbalizzante Stagnoli Daniela la quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di legge pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Ufficio: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.205 DEL 08-11-18

Proponente: Peretti Giovanni

Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2019/2021.

PREMESSO che sono state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie a cura del competente ufficio;

VISTI i riferimenti normativi di seguito indicati:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lvo 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le Provincie e gli altri Enti Locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa o organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D.Lvo 267/2000 ai sensi del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6 del D.Lvo 30.3.2001, n. 165, che stabilisce l'obbligo di rideterminare la dotazione organica del personale;
- l'art. 1, comma 102, L. 30.12.2004, n. 311 secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lvo 165/2001, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'art. 2 del TU

267/2000, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- le norme ed i vincoli previsti per gli enti soggetti al rispetto del patto di stabilità interno disposto dalla Legge 296 del 17.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) e nello specifico dall'art. 1, comma 557, come da ultimo modificato dal DL 90/2014, il quale stabilisce:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) Lettera abrogata dal DL 24.6.2016 n. 113.

b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008. n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

- l'art. 10, comma 5, del D.Lvo 150/2009, che vieta di procedere ad assunzioni gli Enti che non hanno adottato il Piano delle Performance;

- l'art. 76, comma 4, del DL. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, che vieta di procedere ad assunzioni gli Enti che non hanno rispettato il Patto di Stabilità interno dell'anno precedente.

- l'art. 3, comma 120 bis del DL 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, secondo il quale il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del DL 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.

PRESO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 25/2014, in relazione al vincolo di cui al comma 557-quater sopra citato, ha precisato che si tratta di un parametro fisso ed immutabile, non dinamico, che non si cambia nel tempo ed è riferito al triennio 2011/2013.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lvo 165/2001, come da ultimo modificato con D.Lvo 25 maggio 2017, n. 75:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6,

comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali

CONSIDERATO che con il decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” (con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.7.2018);

CONSIDERATO che le predette linee di indirizzo nell’elaborare la metodologia che gli enti devono seguire nella definizione dei propri fabbisogni, chiariscono i seguenti contenuti:

1. Il Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) si sviluppa in una prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente da parte dell’organo di indirizzo politico con il coinvolgimento della dirigenza apicale come richiesto dall’art. 16, comma 1, lett. a-bis, del D.Lvo 165/2001; la sua adozione è soggetta alla pubblicazione nell’Amministrazione Trasparente e va comunicata, entro trenta giorni, al sistema di cui all’art. 60 del D.Lvo 165/2001, pena il divieto di procedere alle assunzioni.
2. Il Piano diventa lo strumento strategico per individuare, in un’ottica di flessibilità, le esigenze di personale in relazione non solo alle funzioni istituzionali ma anche agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi. Essa sancisce il superamento del concetto di dotazione organica tradizionale (inteso come contenitore rigido da cui partire in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate per effettuare le scelte sul reclutamento) in favore di un concetto di “dotazione” di spesa potenziale massima imposta dalla legge, che per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa del personale, rimane quello del tetto massimo di spesa ovvero il limite imposto dall’art. 1, comma 557, ossia la spesa media del triennio 2011/2013. Nel rispetto del suddetto potenziale di spesa le amministrazioni potranno procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa dei propri fabbisogni di personale, prevedendo volta per volta la dotazione organica di personale che l’amministrazione ritiene rispondente ai propri bisogni e che fungerà da riferimento per l’applicazione di quelle disposizioni di legge che hanno la dotazione organica come parametro di riferimento.
3. Nell’ambito dell’indicatore di spesa potenziale massima, come declinato nell’ambito di una eventuale rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di organico, le PP.AA. potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, indicando le risorse finanziarie destinate all’attuazione dei piani, nei limiti delle risorse per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
4. Il PTFP deve anche dare conto delle azioni che le amministrazioni hanno posto in essere in ordine alla revisione degli assetti organizzativi in un’ottica rovesciata che vede l’organizzazione non più come un elemento rigido da cui ricavare il fabbisogno di personale ma al contrario ripensa l’assetto in sede di definizione del fabbisogno.

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 2, del D.Lvo 165/2001, afferma un principio fondamentale secondo il quale nel PTFP, le pubbliche amministrazioni curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità, sia interna che esterna, e di reclutamento dall’esterno del personale, per cui occorre preventivamente aver verificato la percorribilità degli interventi di revisione organizzativa, di mobilità interna ed esterna, e successivamente si potranno programmare nuove assunzioni dall’esterno.

RILEVATO che la dotazione organica dell’Ente intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1 c. 557-quater della L. 296/2006 è pari ad € 1.645.502,63 quale media degli impegni del triennio 2011/2013.

RICHIAMATO l’art. 33 del D.Lvo 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge 12.11.2011, n. 183, che stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di*

soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”.

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero.

APPURATO che a seguito di formale comunicazione, trasmessa da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ed Amministrativa a tutti i Responsabili di Area, veniva evidenziato l'obbligo di cui all'art. 33 del D.Lvo 165/2001 succitato e la conseguente necessità di verifica, nella propria area di competenza, di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale.

VERIFICATO che da tale ricognizione, certificata da parte dei Responsabili di Area, non sono emerse situazioni di eccedenza in alcuna delle aree comunali.

COMPARATA infine la vigente dotazione organica di questo Comune con il personale con contratto a tempo indeterminato presente alla data dell'8.11.2018.

RILEVATO che, dalla suddetta comparazione obiettiva, non risultano prevalenze di personale presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano situazioni soprannumerarie.

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale prevede che a partire dall'anno 2019 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, essendo venuto meno il regime limitativo previsto sulle cessazioni degli anni 2016 e 2017.

- l'art. 9, comma 1-quinques del DL 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016 che testualmente recita: *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 31.12.2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del testo unico di cui al D.Lvo 18.8.2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 10/04/2017 in merito ai rapporti medi dipendenti/popolazione per il triennio 2017/2019, dal quale si evince che per gli enti con abitanti da 10.000 a 19.999 il rapporto è di 1/158.

DATO ATTO che il Comune di Castelnuovo del Garda è in possesso dei requisiti previsti dalla norma succitata: rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio

dipendenti/popolazione per classe demografica: popolazione al 31/12/2017 13155/ 45 dipendenti = 1/292;

DATO ATTO:

- che l'Ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2017 di cui all'art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 della Legge 28.12.15, n. 208;
- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006, rispetta il limite della spesa media di personale contenuta nel triennio 2011-2013, definito come parametro fisso ed imm modificabile di comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa;
- che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 2018/2020 con deliberazione consiliare n. 61 del 29.12.2017 e che lo stesso è improntato al rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006 costituito dalla media del triennio 2011/2013, così come lo schema di Bilancio di Previsione 2019/2021;
- che l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2017 con delibera consiliare n. 12 del 24.04.2018;
- che è stato rispettato il termine previsto dall'art. 13 della L. 196/2009 per l'invio dei documenti contabili succitati alla BDAP entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione;
- che con delibera di GC n. 3 del 16.1.2018 è stato approvato il PEG/Piano delle Performance per il triennio 2018/2020;
- che con delibera di GC n. 196 del 06.12.16 è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019”;
- che con delibera di GC n. 9 del 30.01.2018 è stata modificata la dotazione organica;
- che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- che ha rispettato i tempi medi dei pagamenti previsti dall'art. 41 del DL n. 66/2014;
- che questo Ente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999, in materia di assunzione delle categorie protette, in quanto si sta concludendo il concorso pubblico bandito per la copertura di un posto di collaboratore professionale cat. B3 da assegnare all'ufficio protocollo, informatico-messi notificatori, riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 68/1999;
- che questo Ente ha adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (trasmissione informazione in merito agli spazi finanziari concessi).

CONSIDERATO che nel 2018:

- è stato assunto con concorso pubblico un istruttore tecnico - cat. C - a tempo parziale e indeterminato assegnato all'Area Tecnica Edilizia privata ed urbanistica, e che tale assunzione è avvenuta a seguito della programmazione di cui alla deliberazione di G.C. n. 158 del 10/10/2017, con la quale è stata integralmente utilizzata la facoltà assunzionale verificatasi a seguito delle cessazioni avvenute nel 2015 e 2017;
- è stato trasferito ad altro ente pubblico a seguito di mobilità un istruttore direttivo – cat. D3 – dell'ufficio lavori pubblici e per il prosieguo del servizio presso la relativa area funzionale, a seguito espletamento di procedura di mobilità, di cui alla deliberazione di G.C. n. 9 del 30/01/2018 (che pur avendo avuto esito positivo non si è conclusa con la stipulazione di un contratto di lavoro) è stato attivato un convenzionamento, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, con il Comune di Affi (Vr);
- è in fase di conclusione la procedura concorsuale per l'assunzione di un dipendente - cat B3 - appartenente alle categorie protette, da assegnare all'ufficio protocollo, informatico-messi notificatori presso l'Area Tributi Commercio ed Innovazione.

PRESO ATTO che alla data odierna presso il Comune di Castelnuovo del Garda non ci sono state cessazioni dal servizio tali da poter determinare nuove facoltà assunzionali da espletarsi nel

triennio 2019/2021, ai sensi della vigente normativa in materia di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 114/2014.

DATO ATTO che il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale viene elaborato dall'Amministrazione in ordine alle prioritarie esigenze di copertura dei posti vacanti, verificate le capacità assunzionali normativamente consentite in base alle risorse finanziarie previste nel bilancio previsionale e pluriennale e valutate le proposte dei dirigenti.

ATTESO che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, l'art. 11, comma 4-bis, del DL 90/2014 stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o, per le amministrazioni che nel 2009 non abbiano sostenuto spese per lavoro flessibile, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per la stessa finalità nel triennio 2007/2009.

PRESO ATTO che il limite del lavoro flessibile di cui al precedente paragrafo, riferibile all'anno 2009, verrà rispettato negli anni 2019, 2020, 2021 ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 75/2017, e precisato al riguardo che eventuali assunzioni a tempo determinato verranno effettuate esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente.

RICHIAMATO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 248 del 31.12.10.

PRESO ATTO che è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020 con atto consiliare n. 61 del 29.12.2017 ed è in corso di approvazione il Bilancio di Previsione 2019/2021.

RITENUTO procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, per il periodo 2019/2021.

VERIFICATO che è stato acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge Finanziaria n. 448/2001 e dell'art. 3 del DL 90/2014, convertito in Legge 114/2014, che rimane depositato agli atti istruttori del presente provvedimento.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di prendere atto di quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente, formalmente e sostanzialmente richiamate.
- 2) Di prendere atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lvo 165/2001 e ss.mm.ii., e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lvo n. 165/2001 non emergono situazioni di personale in esubero.
- 3) Di dare atto, secondo le modalità e precisazioni esposte in premessa, che alla data odierna non si sono verificate cessazioni dal servizio tali da determinare facoltà assunzionali per il triennio 2019/2021;

- 4) Di approvare la programmazione inerente il fabbisogno di personale per il triennio come segue:

ANNI 2019/2021

Non sono prevedibili allo stato attuale assunzioni a tempo indeterminato per gli anni di riferimento fermo restando la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con la presente deliberazione.

- 5) Di dare atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge 27.12.2006, n. 296, assicura il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013.
- 6) Di prendere atto che l'attuale consistenza della dotazione organica, intesa come numero dei dipendenti in servizio e del personale assumibile, definita come da prospetto Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 7) Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.
- 8) Di prendere atto del parere espresso dal Revisore dei Conti in data odierna, che rimane depositato agli atti del presente provvedimento.
- 9) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lvo 165/2001, come introdotto dal D.Lvo n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
- 10) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lvo n. 33/2013 e s.m.i.
- 11) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., in quanto propedeutico alla nota di aggiornamento del DUP 2019/2021.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденENZE DI PERSONALE REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2019/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Inoltre, con votazione unanime, separata e favorevole:

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4[^], del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U. Enti Locali), in quanto propedeutico alla nota di aggiornamento del DUP 2019/2021.

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 196 del 04-12-2018
Il Segretario verbalizzante
(Stagnoli Daniela)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Castelnuovo del Garda, 03-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
F.to Serpelloni Katia

Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Castelnuovo del Garda, 03-12-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Serpelloni Katia

Deliberazione n. 196 del 04-12-2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Peretti Giovanni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Stagnoli Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 1639 R.P.

Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 10-12-2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Castelnuovo del Garda, 10-12-2018

L'INCARICATO COMUNALE
F.to Ledro Gabriella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
 diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

F.to IL SEGRETARIO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO